

con più di tremila soci da un ventesimo. Tuttavia l'art. in esame non prevede una specializzazione dei compiti tra autorità governativa e giudiziaria, bensì una coesistenza ed un rapporto di parità tra i due. Per quanto concerne le cooperative che si riferiscono alla disciplina SRL, il controllo giudiziario non viene previsto, in virtù dei maggiori poteri di ispezione e di informazione attribuiti al singolo socio, il quale può esercitare anche l'azione sociale di responsabilità verso gli amministratori.

8.5 La riforma dei confidi

Normativa di riferimento:

- **legge 317/91; 237/93** I confidi sono riconosciuti all'interno di provvedimenti incentivanti l'attività di impresa ;
- **D.lgs 385/93** (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), art.155 "Data la particolare attività svolta dai confidi , si prevedeva la loro iscrizione in un apposito elenco; quest'ultimo però negava la possibilità di svolgere l'attività degli intermediari finanziari e non prevedeva specifiche misure di controllo;
- **legge 326/2003, art.13 (conversione in legge del decreto 269/03)** Prevista una disciplina organica dell'attività di garanzia collettiva dei fidi da parte dei confidi;
- **Nuovo Accordo sui requisiti patrimoniali delle imprese bancarie e creditizie (Basilea 2)** nella parte in cui si regolamenta la materia dei confidi; tale accordo diventerà operativo il 1 gennaio 2007;
- **D.lgs 35/2005, art.11** (modifica della legge 326/2003).

Sebbene inizialmente per la materia dei confidi non esistesse una normativa di riferimento specifica, ne troviamo traccia già in alcune leggi di incentivazione di impresa; trattandosi di un fenomeno in espansione (oggi si contano circa 800 organismi consortili di garanzia, mentre i finanziamenti bancari garantiti hanno superato i 22 mld. di euro nel 2003) sono stati necessari, da parte del legislatore, interventi sempre più articolati fino a pervenire nel 2003 ad una vera e propria disciplina organica di questa realtà. Il fine è stato naturalmente quello di garantire un miglioramento nella gestione, nell'organizzazione e nel livello di trasparenza.

La legge quadro, in particolare, si pone i seguenti obiettivi primari:

- a) maggiore solidità patrimoniale per i confidi, miglioramento in genere delle loro condizioni per potere affrontare senza problemi i requisiti richiesti da Basilea 2;
- b) promuovere meccanismi di aggregazione, al fine di ridurre il numero di piccoli organismi quasi mai diversificati sul territorio;
- c) stimolare lo sviluppo dei Fondi di garanzia interconsortili che forniscono contro-garanzie o co-garanzie.

La legge, oltre a dare una precisa definizione dell'attività di garanzia collettiva dei fidi³⁴, divide i confidi in organizzazioni di minore (iscritti al 106 del Tub) e di maggiore (iscritti al 107) dimensione; i primi possono svolgere solo attività di garanzia fidi e i servizi strumentali, i secondi possono fare anche altre attività.

I confidi possono essere costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali , di servizi, artigiane ed agricole ma non da professionisti, associazioni, fondazioni ecc... Le imprese di maggiore dimensioni possono partecipare solo se rientrano nei limiti dell' U.E. ai fini degli interventi agevolativi della BEI a favore delle PMI, purchè rappresentino, complessivamente, non più di 1/6 delle imprese consorziate.

La quota di partecipazione di ciascuna impresa è compresa tra i 250 euro ed il 20% del fondo consortile o del capitale sociale. Al fine di proteggere il patrimonio netto dei confidi, se esso in sede di bilancio, risulta diminuito di oltre 1/3 al di sotto dei 250.000€, gli amministratori sottopongono all'assemblea specifici provvedimenti. Se tale situazione persiste anche nell' esercizio successivo, dovrà essere deliberato un aumento del fondo consortile, pena lo scioglimento del confidi.

Quest' ultimo non ha più l'obbligo di versare il 3% degli utili netti annuali ai Fondi mutualistici. I confidi che aderiscono ad un fondo di garanzia interconsortile devono versare a questo un contributo obbligatorio pari allo 0.5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti. Questa misura è una delle più contestate, poiché tale contributo viene calcolato sull'importo dei finanziamenti e non sull'importo garantito dal confidi.

La legge prevede anche la possibilità di istituire banche di credito cooperativo che esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva fidi a favore dei soci. A queste banche si applicano le disposizioni contenute nel Tub relative alle Autorità creditizie.

Un problema rilevante, infine, potrebbe essere il riconoscimento delle garanzie offerte dai confidi all'interno delle disposizioni che Basilea 2 stabilisce in materia. I confidi oggi concedono due tipi di garanzie (garanzie individuali e reali).

Per essere valide all'interno dello schema di Basilea, le prime devono avere i requisiti di copertura esplicita (cioè la garanzia deve essere correlata a una specifica esposizione in modo che la copertura sia subito esecutibile); al contrario per i confidi la garanzia non comporta una copertura sull'esposizione, ma direttamente sulla perdita che non è quantificabile quando si rilascia la garanzia; requisito operativo di garanzia primaria (il finanziatore può agire immediatamente nei confronti del garante; il confidi prevede il rilascio di una garanzia sussidiaria); requisiti soggettivi (la garanzia è valida se rilasciata da Stato, Enti pubblici e banche o da società riconosciute dall'autorità di vigilanza con rating uguale o superiore ad A; nessun confidi ad oggi ha un rating uguale ad A).

Per quanto riguarda le garanzie di tipo reale, l'accordo di Basilea individua dei requisiti minimi che i garanti dovrebbero rispettare come la certezza e la tempestiva liquidabilità della copertura. I confidi, invece, sembrerebbero ancora lontani dal soddisfare tali requisiti, operando con moltiplicatori molto elevati che non consentono di fornire quella "certezza" prescritta da Basilea.

³⁴ Si definisce attività di garanzia collettiva dei fidi l' “utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche o degli altri soggetti operanti nel settore finanziario”.

Per adeguarsi alla normativa sono state proposte alcune soluzioni come l'abbandono della prestazione di garanzie reali, il passaggio a garanzie personali, l'ampliamento ed il rafforzamento del ruolo di prestatori di servizi, lo sviluppo di sistemi di valutazione più raffinati.

In ambito europeo il 14 luglio 2004 è stato approvato dalla commissione UE lo "schema di direttiva europea di assunzione dell'Accordo di Basilea" in cui si prevede l'adozione delle regole di Basilea da parte dei paesi membri.

La relativa direttiva riconosce esplicitamente gli schemi di garanzia dei confidi e le considera idonee a ridurre il rischio delle esposizioni delle banche verso le imprese: per i confidi che si trasformeranno in banche sono riconosciute tutte le garanzie fornite; per quelli che si trasformeranno in società finanziarie (ex art.107), il riconoscimento sussiste solo a condizione che esse siano sottoposte a regole di vigilanza prudenziale; per quei confidi che decideranno di non trasformarsi le garanzie riconosciute saranno limitate. Il processo ancora si presenta molto articolato e lungo, sebbene si stia già assistendo a qualche cambiamento.

8.6 Appendice

Conclusione dei lavori di modifica del codice civile successivi al triennio 2001-2003

Riteniamo sia cosa utile, successivamente alla enucleazione dei caratteri fondamentali della riforma del diritto societario, proporre una breve e sintetica nota di approfondimento (il cui fine, dunque, sarà quello di fornire solo informazioni generali su argomenti che verranno esaminati in modo più sistematico nelle relazioni future) sulla prosecuzione e completa definizione delle correzioni apportate al Codice Civile.

Le modificazioni del decreto 6/2003 (il quale ha riscritto parte del Codice Civile) si possono ricondurre essenzialmente a due documenti: il d.lgs n.310 e il d.lgs n.37 del 2004. Quest'ultimo concerne per lo più errori formali, non ha dunque apportato correzioni sul piano pratico; è il decreto 310, invece, a contenere le variazioni di natura sostanziale; di seguito ne riportiamo una trattazione sintetica.

1. *Computo del costo del lavoro autonomo nel calcolo del requisito della prevalenza* - si aggiungono le seguenti parole al termine dell'art. 2513, primo comma: "*computate le altre forme di lavoro inerenti al rapporto mutualistico*". Tale modifica si è resa necessaria al fine di consentire alle cooperative di lavoro (in conformità alla legge 142/2001) di inserire nel calcolo del requisito della prevalenza mutualistica anche il costo del lavoro autonomo o comunque diverso da quello subordinato. La computazione in oggetto, però, concerne solo quei costi del lavoro autonomo coerenti con il servizio mutualistico che la cooperativa eroga in favore dei soci e non quelli che non siano conformi con l'oggetto sociale della cooperativa. Poiché nella maggioranza dei casi il carattere mutualistico si esplica attraverso un rapporto di lavoro dipendente da parte dei soci, una interpretazione della norma più sottile sarebbe quella di escludere dal computo le prestazioni di lavoro occasionale. Ciò anche perché tale tipologia contrattuale è unanimemente considerata incompatibile con la figura del socio lavoratore.
2. Le società semplici possono divenire soci - si aggiunge all'art. 2522, comma 2: "nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici". La specificazione suddetta è importante sia perché amplia i limiti posti dal comma 2 dell'articolo 2522 c.c., secondo cui la

base sociale delle cooperative costituite da tre a otto soci deve essere composta unicamente da persone fisiche, ma anche per la diffusa presenza delle società semplici nel settore dell'agricoltura.

3. All'articolo 2525, comma 1, dopo le parole "venticinque euro né" sono inserite le seguenti: "per le azioni". Ciò per specificare che il valore massimo di 500 euro si riferisce unicamente all'azione e non alla quota, come si poteva desumere dalla prima stesura .
4. Divieto per il socio di svolgere un'attività concorrenziale a quella della cooperativa- il secondo comma dell'art. 2527 è stato sostituito col seguente: "Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa". Tale norma aveva suscitato immediatamente forti perplessità nel mondo cooperativo: infatti, specie nei dettaglianti e nel settore agricolo è fenomeno comune che i soci e le cooperative svolgano attività affini senza che si perfezioni una condizione di incompatibilità tra i suddetti soggetti. Secondo la norma rivisitata, il divieto si applica solo a condizione che il socio svolga un'attività concorrenziale con quella della cooperativa. Ciò implicherà la necessità che l'organo sociale competente compia caso per caso una valutazione delle caratteristiche dell'attività del socio.
5. Eliminazione dei limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità degli amministratori - l'art. 2542, terzo comma è soppresso. Inizialmente era stato previsto che l'atto costitutivo delle cooperative, facenti riferimento alle SPA, avrebbe dovuto stabilire limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità degli amministratori (al massimo di tre mandati per questi ultimi). Poiché l'obiettivo di impresa è di rimuovere solo gli amministratori incapaci e non quelli che svolgono bene il proprio lavoro si è deciso di sopprimere tale obbligo, sebbene già molte cooperative avessero adeguato il proprio statuto alla norma precedentemente stabilita. Per le cooperative che volessero prendere atto della variazione potranno procedere in tal senso convocando, alla prima occasione utile, l'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto.
6. Caratteristiche peculiari delle cooperative e mercati regolamentati - all'articolo 2545-quinquies, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati". La precisazione si era resa necessaria poiché le condizioni previste dal comma 2 e 3 (distribuzione di dividendi, acquisto di proprie azioni o quote o assegnazione ai soci delle riserve divisibili in presenza di un determinato rapporto tra patrimonio e complessivo indebitamento della cooperativa ecc...) risultano incompatibili con le caratteristiche delle imprese con titoli quotati in mercati regolamentati.
7. Bilancio speciale di passaggio - all'articolo 2545-octies, secondo comma, primo periodo, le parole "il bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive,". La specificazione relativa al bilancio certifica il passaggio dalla categoria delle CMP³⁹ a quella delle CMNP. La redazione di un "apposito" bilancio confermerebbe la funzione speciale di tale strumento (ragion per cui i valori in esso rilevati non dovranno essere per forza traslati nel bilancio ordinario), come occasione di conoscere il valore effettivo del patrimonio della cooperativa alla data di passaggio dalla categoria a mutualità prevalente a quella non prevalente.
8. Maggiore trasparenza per il fenomeno della trasformazione della cooperativa in società lucrativa- all'articolo 2545-undecies è aggiunto alla fine, il seguente comma: "L'assemblea non può procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli

³⁹ Le sigle CMP e CMNP stanno rispettivamente per cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente.

amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno 90 giorni”. Tale norma ha chiaramente l’obiettivo di rendere il fenomeno della trasformazione della cooperativa in società lucrativa il più trasparente possibile.

9. Rendere più semplice il passaggio di competenze tra le società di certificazione- dopo l’art. 111-terdecies delle d.a.t., è aggiunto il seguente : “111-quaterdecies. La durata del primo incarico di controllo contabile può coincidere con quello di revisione affidato alla stessa società.”. Il fine è quello di rendere più agevole il passaggio di competenze tra le società di certificazione cui le cooperative devono affidarsi ai sensi della legge 59/92.
10. *Unica scadenza per il completo adeguamento degli statuti a quanto previsto dalla riforma* - All’articolo 223-duodecies, primo comma, delle d.a.t., le parole “31 dicembre 2004” sono sostituite dalle parole: “31 marzo 2005”. Le cooperative potranno adeguare i loro statuti alla nuova disciplina societaria entro il 31 marzo 2005. Si tratta di una novità importante non solo perché ha evitato alle cooperative di concentrare in un brevissimo periodo di tempo una serie importante di adempimenti, ma anche perché ha risolto un equivoco³⁶ provocato dal D.L. 9 novembre 2004, n. 266 (cosiddetto Decreto mille proroghe). Il decreto 310/04 ha risolto questo problema, dando tempo alle cooperative fino al 31 marzo 2005 per adeguare i loro statuti a tutte le novità proposte dalla riforma del diritto societario.

³⁶ Tale decreto, oltre a prorogare il termine per l’iscrizione all’Albo delle cooperative a mutualità prevalente al 31 marzo 2005, contiene una norma (articolo 19-ter) che solo apparentemente proroga il termine di adeguamento degli statuti delle società cooperative alla riforma del diritto societario. In realtà, la proroga avrebbe avuto unicamente incidenza sulle norme statutarie concernenti le clausole mutualistiche e non anche sulle altre disposizioni dello statuto da correggere alla luce della riforma del diritto cooperativo. La formulazione della norma del decreto mille proroghe era tale da ingenerare confusione nello svolgimento degli adempimenti delle cooperative e provocare anche forti elementi di iniquità.

PAGINA BIANCA

LE REGIONI E LA COOPERAZIONE

PAGINA BIANCA

9. Le Regioni e la cooperazione

9.1 Gli statuti regionali: articoli in materia di cooperazione

REGIONE	ULTIMO AGGIORNAMENTO STATUTO	ARTICOLI RIFERITI ALLA COOPERAZIONE
ABRUZZO	20/07/04	/
BASILICATA	22/12/2003 (proposta)	Art. 8 <i>(La tutela dei diritti economici)</i> 3. La Regione favorisce, altresì, la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculatorivi. La legge regionale disciplina gli strumenti della cooperazione
CALABRIA	06/07/04	Articolo 55 Autonomie funzionali - Cooperazione 1. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la Regione promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculatorivi, definendone con legge gli strumenti necessari.
CAMPANIA	18/09/04	/
EMILIA ROMAGNA	31/03/05	Art. 5 Politiche economiche 1. La Regione promuove politiche e regole che assicurino diritti, trasparenza e libera concorrenza nell'economia di mercato, per favorire la qualità dei prodotti e la creazione di ricchezza e di lavoro nello spirito dell'articolo 41 della Costituzione. A tal fine valorizza la libertà di iniziativa delle persone, ne favorisce lo sviluppo ed opera per: b) valorizzare e sviluppare, nello spirito dell'articolo 45 della Costituzione, la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro, per favorirne lo sviluppo sul piano sociale ed economico;
FRIULI VENEZIA GIULIA	01/02/05	Art. 55 <i>(Potestà legislativa esclusiva della Regione)</i> ... in particolare spetta alla regione disciplinare: r) cooperazione, cooperazione sociale, ivi compresa la vigilanza e la tenuta dell'albo delle cooperative
LAZIO	11/11/04	Art. 7 <i>(Sviluppo civile e sociale)</i> 2. Per il raggiungimento dei propri fini di sviluppo civile e sociale, la Regione, tra l'altro: o) promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità, riconoscendone la funzione sociale.
LIGURIA	03/05/05	ART. 68 (Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro) 2. Il Consiglio è composto da rappresentanti delle categorie produttive, delle autonomie funzionali, delle organizzazioni sindacali, del terzo settore, della cooperazione, delle organizzazioni economiche no profit, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e da esperti, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge regionale che ne disciplina il funzionamento
LOMBARDIA	30/01/03 bozza	ART. 12 1. La Regione persegue il benessere dei propri cittadini, promuovendo lo sviluppo di iniziative di cooperazione e di solidarietà rivolte a tale scopo. In particolare si adopera per creare le migliori condizioni di vita per gli anziani, i malati e i portatori di handicap, promuovendo e sostenendo le iniziative pubbliche e private aventi questa finalità.
MARCHE	04/12/04	Art. 4 <i>(Sviluppo economico e rapporti sociali)</i> 2. La Regione riconosce il ruolo dell'impresa per lo sviluppo della comunità marchigiana e nel sostenerne la libertà di iniziativa economica, purché non sia in contrasto con l'utilità sociale e non rechi danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, promuove la responsabilità sociale dell'impresa ribadendo in essa il valore fondante del lavoro. Assume iniziative per favorire lo spirito imprenditoriale soprattutto dei giovani, con particolare attenzione a forme solidaristiche e cooperative. Promuove un modello di sviluppo socialmente equo, territorialmente equilibrato, ecologicamente sostenibile e solidale, ispirandosi al metodo della programmazione

MOLISE	30/10/03 bozza	/
PIEMONTE	11/04	<p>Art. 3 Principio di sussidiarietà 4. La Regione favorisce l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizza le forme di cooperazione, a carattere di mutualità e senza fini speculativi, di solidarietà sociale, l'associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.</p> <p>Art. 5 Sviluppo economico e sociale 2. La Regione concorre all'ampliamento delle attività economiche, nel rispetto dell'ambiente e secondo i principi dell'economia sostenibile; tutela la dignità del lavoro, valorizza il ruolo dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle professioni, contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l'innovazione economica e sociale. Promuove lo sviluppo della cooperazione. Tutela i consumatori, incentiva il risparmio e gli investimenti, sostiene lo sviluppo delle attività economiche, garantisce la sicurezza sociale e salvaguarda la salute e la sicurezza alimentare. A tal fine la Regione predisponde, nell'ambito delle competenze previste dal Titolo V della Costituzione, accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato per la realizzazione di iniziative di cooperazione e partenariato nonché di solidarietà internazionale.</p>
PUGLIA	02/04	<p>Art. 11 3. Nel quadro del sostegno allo sviluppo economico, alla coesione e alla solidarietà sociale, la Regione altresì promuove e favorisce la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, definendone con legge gli strumenti attuativi.</p>
SARDEGNA	5/10/2004 Proposta di legge	<p>Art. 9 Potestà legislativa e regolamentare in armonia con i principi fondamentali 1. La Comunità Autonoma ha potestà legislativa e regolamentare, nei limiti della Costituzione della Repubblica e della presente Costituzione Sarda ed in armonia con i principi fondamentali dell'attività economica stabiliti dalle leggi dello Stato, nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nelle seguenti materie: f) istituti di credito cooperativo, pubblico e territoriale, casse di risparmio, casse rurali e casse artigiane; assicurazioni, relativamente alle imprese che svolgono la loro attività esclusivamente o prevalentemente nel territorio della Comunità Autonoma;</p> <p>Art.10 Potestà legislativa e regolamentare nei limiti dei principi fondamentali 1. La Comunità Autonoma ha potestà legislativa e regolamentare, nei limiti dei principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato, nelle seguenti materie: g) cooperative, fondi comuni e mutualismo;</p> <p>Art.104 Cooperative e iniziative per il lavoro 1. La Comunità Autonoma, in applicazione dei principi della Costituzione della Repubblica ed in conformità con le leggi dello Stato, promuove e favorisce, con leggi comunitarie, l'incremento della cooperazione senza fini di speculazione privata, nonché ogni altra iniziativa per lo sviluppo e la tutela del lavoro nella sua funzione sociale.</p>
SICILIA	17/03/2004 bozza	/
TOSCANA	19/07/04	<p>Art. 4 Finalità principali La regione persegue tra le finalità prioritarie: p) la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei.</p>
TRENTINO ALTO ADIGE	31/08/1972	<p>Capo II. Funzioni della regione. Art. 4. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – nonché delle norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie: 9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative.</p>
UMBRIA	16/04/2005	<p>Articolo 15 Lavoro e occupazione 4. La Regione promuove investimenti pubblici a fini produttivi e occupazionali, sostiene le diverse forme associative e di cooperazione per lo sviluppo della imprenditorialità e in particolare le iniziative giovanili, femminili e senza fini di lucro e non profit.</p>
VALLE D'AOSTA	26/02/48 aggiornato alla legge costituzionale 31/01/2001	/
VENETO	18/06/2004 bozza	/

9.2 Provvedimenti di sostegno a livello regionale

Di seguito riportarono riportati alcuni provvedimenti assunti dai Consigli Regionali in materia di sostegno alla cooperazione e di agevolazione tributarie alle cooperative e, per ogni regione, viene sviluppato un breve commento in merito alle scelte effettuate nel corso del triennio 2001-2003. L'analisi non vuole essere esaustiva ma solo evidenziare le differenze e le similitudini tra le diverse politiche regionali in materia di cooperazione.

9.2.1 Abruzzo

Con la Finanziaria del 2001 sono stati **stanziati 15 miliardi di lire** con riferimento alla L.R. 5.5.1998, n. 39, concernente "Contributo straordinario alle **Cooperative di garanzia dei commercianti** per il consolidamento del patrimonio sociale e contributo straordinario in conto interessi per prestiti ai commercianti garantiti dalle cooperative stesse"

Con la Legge Finanziaria 2001 e le successive modifiche sono confermati i **contributi alle cooperative operanti nel settore del turismo**, ripartiti tra le diverse cooperative in proporzione al numero dei soci risultanti alla data del 31.12.1999 ed al 31 dicembre di ogni anno per le annualità successive.

Contributi a favore delle associazioni dei commercianti. Con la Legge Regionale N. 7 DEL 10-05-2002 (legge finanziaria 2002) si estendono i benefici previsti dalla LR 5 maggio 1998 n. 39 in favore delle Cooperative di Garanzia dei commercianti operanti alla data del 31 dicembre 1999, estesi alle attività inerenti il turismo con l'art. 11 della L.R. 28 aprile 2000 n. 77 anche ai consorzi, alle stesse a condizione e con la medesima decorrenza.

IRAP per il settore agricolo. Si segnala che nel 2002 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti passivi che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come determinata dal D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e successive modifiche ed integrazioni, è ridotta, di un punto percentuale.

Si segnala inoltre:

- l'importante normativa di sostegno all'imprenditorialità sviluppata attraverso la LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 20-07-2002 REGIONE ABRUZZO "Interventi a sostegno dell'economia finalizzati alla creazione di nuova imprenditorialità nel campo dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dei servizi e del turismo, in forma societaria, cooperativa, piccola cooperativa ed individuale
- la LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 17-04-2003 (legge finanziaria regionale 2003). Con tale disposizione si definisce **un regime agevolativo IRAP** con decorrenza dall'anno di imposta 2003 prevedendo l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti passivi di cui all'art. 3 comma 1 lett. e), del predetto decreto, considerati Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, nella misura del 3,25%, limitatamente all'attività istituzionale esercitata. L'aliquota precedente si applica anche alle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

Infine nel 2003 alla L.R. 20 novembre 1987, n. 75, modificata ed integrata dalla L.R. 23 dicembre 1997, n. 156, concernente “**Nuove norme in materia di cooperazione ed associazionismo**” sono apportate alcune modifiche tra cui si riporta l’importante enunciato previsto nella modifica all’art. 1 della L.R. 20 novembre 1987, n. 75 sostituito come segue: “1. La Regione, conformemente ai principi espressi dall’art. 45 della Costituzione e dall’art. 14 del proprio Statuto, favorisce la promozione e lo sviluppo della cooperazione, riconoscendo alla stessa preminente funzione sociale e un ruolo fondamentale nelle scelte di politica economica regionale e relativa attuazione”.

9.2.2 Basilicata

Con la LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 1-03-2001 (Finanziaria 2001 della REGIONE BASILICATA) sono stanziati 300 mln di Incentivi regionali alle cooperative forestali — L.R. n.42/1998 art.5 comma 9 — (Cap. 1039), 50 mln di Incentivi a favore delle cooperative sociali — L.R. n.39/1993 — (Cap. 3250), 578 mln per Oneri derivanti da costituzione di garanzie fidejussorie prestate a favore di cooperative o società per nuove iniziative imprenditoriali - L.R. n.1/1998 (Cap. 6791), 500 mln di Contributi in conto interesse a sostegno delle cooperative o società per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile - completamento delle erogazioni assentite — L.R. n.1/1998 (Cap. 6792) e 1 mld e 400 mln di Contributi alle organizzazioni cooperative e loro consorzi — L.R. n. 50/1997 - (Cap. 6900).

Con la L.R. N. 23 del 22-05-2001 (NORME PER LA STABILIZZAZIONE LAVORATIVA DEI SOGGETTI IMPEGNATI IN PROGETTI DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI) la Regione prevede un sostegno finanziario agli enti di cui all’art.1 del D.Lgs. n.81/2000 che attuano piani di reiniego diretto od indiretto, ovvero tramite imprese esterne, dei lavoratori socialmente utili. Per la esternalizzazione di servizi affidata a società cooperative costituite all’80% da lavoratori socialmente utili il contributo corrisposto per un anno ai soggetti di cui all’art.5 della presente legge è incrementato del 50% per ogni unità stabilizzata.

Inoltre l’art. 7 della legge regionale 7 dicembre 2000, n.60 è integrato nella seguente modalità:”Oltre all’incentivo previsto ai sensi del comma 11, art.7 del D.Lgs. n.81/2000 e fino al 31.12.2001 è concesso un contributo fino a trenta milioni di lire per la costituzione di imprese e di cooperative con oneri a carico della regione Basilicata. Il contributo è concesso a condizione che le imprese e le cooperative avviano attività occupando lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili in misura non inferiore al 50% della forza lavoro complessiva.”

Con la L.R. N. 28 DEL 20-07-2001 “**PROMOZIONE DELL’ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI**”, La Regione favorisce il diritto al lavoro delle persone disabili con il coinvolgimento e la partecipazione attiva tra i vari soggetti interessati delle cooperative sociali

Con la L.R. N. 36 DEL 6-09-2001 “**NORME IN MATERIA DI AIUTI PER L’AGRICOLTURA, L’AGROALIMENTARE E LO SVILUPPO RURALE**”, La Regione sostiene, con aiuti supplementari e con riferimento alle iniziative rientranti nelle misure previste dal P.O.R. della Basilicata 2000-2006, gli imprenditori agricoli singoli od associati e le cooperative agricole ed i loro consorzi, iscritti nel Registro delle imprese che operano al servizio dell’agricoltura, dell’agroalimentare e dello sviluppo rurale.

Con la L.R. N. 10 DEL 31-01-2002 è stata prevista una riduzione dell’aliquota dell’I.R.A.P. nella misura del 3,25%.da applicarsi alle cooperative sociali. Con la L.R. N. 16 DEL 3-05-2002 “**DISCIPLINA GENERALE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI LUCANI ALL’ESTERO**” si stabilisce la composizione della Commissione Regionale dei Lucani all’Estero prevedendo un

rappresentante per ciascuna delle quattro centrali cooperative nazionali più rappresentative. Gli interventi regionali in favore degli emigrati e dei loro familiari sono volti a favorire, il reinserimento dei lavoratori rimpatriati nei settori agricolo, artigiano, commerciale, turistico e peschereccio ed in ogni altro settore produttivo, con priorità alle iniziative cooperative.

Con la L.R. N. 26 del 5-07-2002 e la L.R. N. 24 del 18-07-2003 si rinnova ed incrementa, in caso di esternalizzazione di servizi affidata a società cooperative costituite all'80% da lavoratori socialmente utili, il contributo del 100% del sussidio corrisposto per un anno ai soggetti di cui all'art. 5 della Legge Regionale 7.12.2000 n. 60.

9.2.3 Calabria

Con la L.R. N. 34 DEL 10-12-2001 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria" si stabilisce di dare priorità, in merito ai servizi per il diritto allo studio all'affidamento a **cooperative di studenti**;

Con la L.R. N. 23 DEL 22-05-2002 "Finanziaria 2002" si prevedono interventi in conto capitale di edilizia agevolata, a favore di imprese edilizie e di **cooperative di abitazione**, per promuovere l'accesso all'abitazione alle categorie meno abbienti;

Con la L.R. N. 34 DEL 12-08-2002 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" si ha la ripartizione tra Regione, Province e Comuni, delle funzioni amministrative e di controllo, per ciò che riguarda il settore cooperativo.

Con la L.R. N. 3 DEL 26-02-2003 "Misure a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi in agricoltura" la Regione Calabria intende concorrere allo sviluppo delle **cooperative** e dei consorzi di garanzia collettiva fidi nel settore agricolo, denominati confidi.

Con la L.R. N. 8 DEL 26-06-2003 sono previsti. A seguito del trasferimento delle competenze alle Regioni degli , la Giunta Regionale è autorizzata a concedere annualmente alle Cooperative ed ai Consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del Commercio e del Turismo - aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie per la concessione di crediti di esercizio e/o per investimenti a favore dei soggetti operanti nei medesimi settori — un contributo diretto ad aumentare la disponibilità del Fondo di Garanzia nella misura massima dell'1% dei finanziamenti garantiti da parte di detti Enti.

La L.R. N. 15 del 30-10-2003 "Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria" recita: "In armonia con le leggi dello Stato e della Regione Calabria sarà promossa e incrementata con mezzi idonei la costituzione di consorzi, cooperative, associazioni onlus o ogni altra forma di volontariato per la tutela degli interessi delle predette popolazioni."

Con la L.R. N. 20 del 19-11-2003 "Norme volte alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità" si stabilisce che i lavoratori già impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità, che si associano in cooperative e costituiscono società o studi professionali associati è concesso un contributo di 20.000 euro cadauno per spese di costituzione e di avvio attività.

9.2.4 Campania

Con L.R. N. 10 del 11-08-2001 (Finanziaria 2001), in relazione ai **danni causati dalla B.S.E.** al Settore del commercio al dettaglio delle carni, si estendono gli interventi di cui alla L.R. 4 aprile 1995, n.9 alle attività dei Consorzi e delle Cooperative Fidi svolte a favore degli operatori commerciali al dettaglio della Regione, operanti nel settore delle carni.

Con L.R. N. 4 DEL 28-04-2002 “INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI A CARATTERE TERRITORIALE PER LE EMERGENZE FITOSANITARIE CONCLAMATE” si stabilisce che tra i beneficiari dei contributi ci siano anche le cooperative che devono indicare le aree territoriali ed i criteri dell’intervento per fronteggiare l’emergenza fitosanitaria.

Con la L.R. N. 15 DEL 26-07-2002 (Finanziaria 2002) sono previste provvidenze per le cooperative artigiane di garanzia che associano imprese piccole e medie artigiane e imprese che esercitano le attività previste dall’articolo 29 comma I della Legge 5 ottobre 1991, n.317.

Con la L.R. N. 13 DEL 25-07-2002 “INTERVENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DI CONFIDI NEL SETTORE AGRICOLO” 1. La Regione Campania, al fine di agevolare l’accesso al credito da parte degli agricoltori, singoli o associati, promuove la costituzione e lo sviluppo dei consorzi o Cooperative di garanzia collettiva fidi, di cui all’articolo 19 della Legge 5 ottobre 1991, n.317, denominati Confidi. Per l’esercizio 2002.

Con la L.R. N. 21 DEL 3-09-2002 “NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI — ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 2.12.1991, N° 390” si prevede che alla gestione dei servizi si provvede con apposite convenzioni, avvalendosi di prestazioni rese anche da associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle Università, favorendo quindi lo sviluppo di tale forma societaria in ambito universitario.

Con la L.R. N. 23 DEL 12-12-2003 “INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI AI QUALI SONO STATI TRASFERITI I BENI CONFISCATI ALLA DELINQUENZA ORGANIZZATA, AI SENSI DELLA LEGGE 7 MARZO 1996, N. 109, ARTICOLO 3” si stabilisce che possono presentare i progetti e le relative richieste di contributo i comuni ove sono localizzati gli immobili confiscati e tramite i comuni proprietari: a) le comunità, gli enti e le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266; b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; la Regione stanzia a tal fine 1 mln di euro per tale programma.

9.2.5 Emilia Romagna

Con la L.R. N. 9 DEL 18-04-2001 si stabiliscono **stanziamenti a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e credito del Settore agricolo:**

- per attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria delle imprese associate
- per la formazione o l’integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia
- per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie.

Inoltre si prevedono interventi volti alla **promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell’impresa cooperativa** in merito ad attività per la promozione e la qualificazione delle imprese cooperative, ed attraverso contributi per l’integrazione del fondo consortile del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative.

Per gli interventi finalizzati alla **disciplina dell'offerta turistica**, a norma della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 e' disposta l'autorizzazione di spesa per il conferimento ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia di un fondo di Euro 1.032.913,80, finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi attualizzati ai soci operanti nel settore turistico.

Per la promozione, sostegno e sviluppo delle cooperative sociali sono disposte, per l'esercizio 2001, le autorizzazioni di spesa per gli interventi sottoelencati:

- Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per le spese di avviamento (Euro 41.316,55)
- Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per l'adeguamento del posto di lavoro di soci lavoratori o lavoratori con invalidità superiore ai 2/3 (Euro 77.468,53)
- Contributi alle imprese per l'acquisto di attrezzature per l'adeguamento del posto di lavoro per favorire l'assunzione di persone svantaggiate (Euro 92.962,24).

Con la L.R. N. 24 DEL 8-08-2001 "DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO" si stabiliscono contributi ed agevolazioni a imprese o loro consorzi, ed a **cooperative di abitazione** per il recupero o la realizzazione di abitazioni in locazione a termine e di abitazioni in proprietà.

Con la L.R. N. 27 DEL 21-08-2001 LEGGE FINANZIARIA REGIONALE si prevedono interventi a favore delle **cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e credito. Settore agricolo** per interventi di concorso sugli interessi derivanti da prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 2001, dall'art. 10, comma 1 lettera c) della L.R. 18 aprile 2001, n. 9 e' in tal caso integrata nella misura di euro 1.032.913,80.

Con la L.R. N. 48 DEL 21-12-2001 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) si è stabilito di determinare l'aliquota IRAP per ONLUS e **cooperative sociali**, limitatamente all'attività istituzionale esercitata, nella misura del 3,50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001. Con la L.R. N. 49 del 28-12-2001 "**LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2002**" sono previsti:

- Interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e di credito. del Settore agricolo per un valore di 2 mln e 274 mila euro;
- Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa per l'esercizio 2002, con autorizzazioni di spesa alle imprese cooperative di Euro 258.228,45
- La concessione di **contributi a favore delle cooperative sociali** e loro consorzi con contributi a fondo perduto per le spese di avviamento Euro 41.317,00;
- Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per l'adeguamento del posto di lavoro di soci lavoratori o lavoratori con invalidità superiore ai 2/3 Euro 77.469,00
- Contributi alle imprese per l'acquisto di attrezzature per l'adeguamento del posto di lavoro per favorire l'assunzione di persone svantaggiate Euro 51.646,00

Con la L.R. N. 12 DEL 24-06-2002 INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE si stabilisce che le **cooperative sociali** che prevedano nello statuto attività di cooperazione e solidarietà internazionale e loro forme associative e le **cooperative ed imprese, con particolare riguardo a quelle artigiane, piccole e medie**, interessate alle finalità di cui alla presente legge sono soggetti della cooperazione internazionale.

Con la L.R. N. 38 DEL 23-12-2002 sono previsti interventi a favore delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e di credito. del Settore agricolo per un valore di 2 mln e 274 mila euro; Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla **qualificazione dell'impresa cooperativa** per l'esercizio 2003, con autorizzazioni di spesa alle imprese cooperative di Euro 258.228,45 più altri capitoli di spesa.

Con la L.R. N. 40 DEL 23-12-2002 INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE si stabilisce che possono concorrere ai benefici tra gli altri le **cooperative turistiche**. La Regione, nell'ambito dei criteri approvati dal Consiglio regionale conferisce ai Consorzi Fidi e alle Cooperative di Garanzia un fondo finalizzato ad agevolare il ricorso al credito dei soci operanti nel settore del turismo mediante la concessione di garanzie fideiussorie. La Regione conferisce inoltre, agli stessi soggetti, un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi.

Al fine di consentire la vigilanza, i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia di cui al presente titolo sono tenuti, a pena di decadenza dei contributi concessi, a far pervenire alla Regione copia delle convenzioni stipulate con gli Istituti di credito e delle loro modifiche nonché una rendicontazione periodica sulla propria attività .

Con la L.R. N. 2 DEL 12-03-2003 REGIONE EMILIA-ROMAGNA NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI si prevede chi siano i soggetti del Terzo settore ed altri soggetti senza scopo di lucro.

“La Regione e gli Enti locali riconoscono il ruolo e la rilevanza sociale ed economica delle espressioni di auto-organizzazione della società civile in ambito sociale, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato, alle **cooperative sociali**, alle associazioni di promozione sociale”.

Con la LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 26-07-2003 si stanziano ulteriori fondi per lo **sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi e del credito, nel settore agricolo** disponendo una modifica alle autorizzazioni di spesa ai Finanziamenti alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie per un importo per l'esercizio 2003 di Euro 318.000,00.

9.2.6 Friuli – Venezia Giulia

Con la L.R. N. 13 DEL 24-04-2001 “Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97”, al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di promuovere operazioni di ricomposizione fondiaria si prevedono appositi finanziamenti a diversi beneficiari tra cui le **cooperative di produzione agricola** e consorzi agricoli con sede nel territorio montano nelle quali la compagnie dei soci cooperatori .

Inoltre si inserisce la previsione per le **cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale** che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, di ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio.